



DISCIPLINARE RELATIVO AL “MERCATINO DELLE PULCI”

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La manifestazione denominata “mercantino delle pulci” è disciplinata dalle disposizioni che seguono e ha lo scopo di contribuire a valorizzare il territorio comunale proponendo ai cittadini, residenti ed ospiti, una occasione di aggregazione e ritrovo basata sulla vendita da parte di privati di oggetti di modico valore, usati o di propria produzione, è disciplinata dalle disposizioni che seguono.
2. L’attività di vendita deve essere effettuata in forma non imprenditoriale ed a carattere del tutto occasionale.

Art. 2

Localizzazione, dimensione e caratteristiche della manifestazione

1. Il “mercantino delle pulci” si svolge nel centro storico di Arco e interessa di norma le seguenti vie o piazze:
 - piazza delle Canoniche;
 - piazzale Segantini;
 - piazza Marchetti;
 - viale delle Magnolie.
2. In caso di concomitanza con altre manifestazioni o in presenza di particolari necessità, l’Amministrazione comunale potrà variarne la localizzazione, con lo spostamento parziale o totale in viale delle Palme o in altre vie del Comune.
3. Di norma gli espositori non potranno superare il numero massimo di 60.
Gli organi preposti alla vigilanza hanno facoltà di disporre diversamente qualora ciò non pregiudichi il corretto svolgimento della manifestazione, vi sia spazio sufficiente per ospitare eventuali operatori in eccesso all’interno delle aree deputate ad ospitare il mercatino e non vi siano situazioni di incompatibilità con altre manifestazioni od eventi concomitanti.
4. Lo spazio massimo di ingombro concesso ad ogni espositore è di mq. 8, con lunghezza massima di 4 m. e larghezza massima di 2 m.
5. Gli articoli esposti potranno essere sistemati su tavoli o altre strutture poco ingombranti, oppure collocati a terra, garantendo comunque il rispetto di condizioni di ordine, cura e decoro e dello spazio massimo di ingombro concesso.
6. Nessun veicolo potrà sostare in prossimità del mercatino; una volta effettuato lo scarico delle merci, i veicoli dovranno essere spostati nelle apposite aree di parcheggio.

Art. 3

Giorni ed orari di svolgimento

1. Il “mercantino delle pulci” ha luogo il terzo sabato di ogni mese.
2. L’orario di svolgimento è stabilito come segue:
 - nei mesi da aprile a ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 19,00;
 - nei mesi da novembre a marzo, dalle ore 8.00 alle ore 17,00.
3. Gli espositori non possono accedere all’area prima delle ore 7.00.
4. L’allestimento delle esposizioni può essere anticipato o posticipato al massimo di un’ora, rispetto all’orario di inizio del mercatino e dovrà comunque essere ultimato entro le ore 9.00. In caso di necessità la Polizia locale può anticipare o posticipare l’orario di allestimento
5. Gli espositori non possono abbandonare l’area loro assegnata con più di un’ora di anticipo sul normale orario di chiusura del mercatino, salvo cause di forza maggiore preventivamente comunicate agli appositi incaricati.

CITTÀ DI ARCO

6. In occasione di particolari ed eccezionali circostanze, l'Amministrazione comunale, può modificare temporaneamente gli orari e la giornata di svolgimento del "mercato delle pulci", nonché sospenderla.

Art. 4

Requisiti dei partecipanti e presenze massime

1. Al "mercato delle pulci" possono partecipare esclusivamente privati cittadini e/o associazioni senza scopo di lucro che non svolgano attività commerciale in modo professionale, ma che offrano al pubblico oggetti usati o di propria produzione, non aventi valore storico o artistico, e che risultino inoltre in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non siano titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche;
 - b) non si tratti di artigiani che vendono i propri articoli prodotti in forma imprenditoriale o professionale.
2. Stante le finalità assunte dalla manifestazione di cui al presente disciplinare, tenendo conto che gli assegnatari dei posteggi espositivi non svolgono attività professionale, ma vendono al pubblico in modo del tutto sporadico ed occasionale, è fissato quale limite di prenotazione massima, per ciascun operatore, quello di n. 8 (otto) giornate all'anno.

Art. 5

Divieti di esposizione-vendita

1. Nell'ambito del "mercato delle pulci" è fatto divieto di dar corso all'esposizione, detenzione e/o alla vendita di oggetti e materiali che fanno esplicito riferimento all'ideologia fascista e/o nazista, di animali vivi, di piante, di oggetti di particolare valore antiquario, di metalli e pietre preziose, veicoli, di prodotti alimentari, di armi, di materiali esplosivi e combustibili e comunque di oggetti ingombranti o ritenuti tali in base ad insindacabile giudizio degli agenti della polizia locale.
2. Spetta alla polizia locale diffidare ed allontanare dal mercato coloro che esponano oggetti la cui qualità o quantità faccia presumere l'esistenza di un commercio vero e proprio e, parimenti, vietare l'esposizione di quei beni che siano ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni contenute nel presente disciplinare.

Art. 6

Comportamenti e obblighi degli espositori

1. Ogni espositore è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri partecipanti e del pubblico, pena l'immediato allontanamento dal mercato, che potrà essere disposto dalla polizia locale.
2. Nello specifico all'espositore è fatto divieto di:
 - a) introdurre, pubblicizzare e vendere articoli non attinenti al "mercato delle pulci" o rientranti nelle categorie di cui all'art. 5 del presente disciplinare;
 - b) pubblicizzare, sia direttamente sia indirettamente, la merce in esposizione mediante l'impiego di cartelli indicanti sconti, occasioni, svendite nonché richiamare il pubblico con apparecchi fonici, musicali e similari;
 - c) dar corso all'esposizione o alla vendita di articoli appartenenti a terzi;
 - d) raccogliere firme, dichiarazioni o giudizi;
 - e) accantonare materiali al di fuori dell'area assegnata;
 - f) cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l'area assegnata;
 - g) allestire l'esposizione prima dell'orario fissato per l'avvio dell'attività del "mercato delle pulci";

- h) permanere sul luogo dopo la chiusura del “mercatino delle pulci”;
 - i) allestire l’area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini;
 - j) danneggiare o imbrattare le pavimentazioni o le facciate di edifici adiacenti al proprio posteggio espositivo;
 - k) calpestare i fiori e appoggiare materiale sulle aree verdi.
3. L’espositore è obbligato a:
- a) rispettare i tempi, le modalità e gli orari della manifestazione;
 - b) mantenere pulita l’area assegnata e lasciarla libera da ingombri, carta e rifiuti entro il termine fissato per la chiusura;
 - c) rispettare lo spazio assegnato;
 - d) rispettare ogni altra indicazione e/o prescrizione contenuta nell’ambito del presente disciplinare e nel contesto della normativa vigente.

Art. 7

Presentazione della comunicazione annuale e modalità di accesso agli spazi espositivi

1. Le aree espositive sono assegnate, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del presente disciplinare.
2. Per poter partecipare alla manifestazione dovrà essere presentata al Comune preventiva comunicazione annuale di partecipazione su apposito modulo in qualità di espositore, contenente:
 - dichiarazione, redatta in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente disciplinare;
 - dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - data o date in cui si intende partecipare;
 - tipologia degli articoli da esporre.Alla comunicazione deve essere allegata copia di un documento d’identità dell’interessato.
3. La comunicazione deve essere presentata presso la sede dell’ufficio incaricato alla gestione della manifestazione almeno otto giorni prima della giornata di svolgimento del mercatino (a mano o a mezzo servizio postale).
4. La comunicazione ha validità per ogni anno civile (dal 01 gennaio al 31 dicembre) e deve essere presentata una sola volta nel corso dell’anno civile a partire dal 1° gennaio di ogni anno; non verranno prese in considerazione successive comunicazioni presentate nel corso dello stesso anno, anche se di modifica alle prenotazioni già effettuate.
5. L’ufficio incaricato, dopo aver effettuato le opportune verifiche, provvede ad inserire il nominativo dell’interessato in apposito elenco degli aspiranti espositori indicando le date richieste.
6. L’assegnazione delle aree avviene esclusivamente sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle comunicazioni, attestato mediante ricevuta rilasciata dall’ufficio nella quale vengono indicate le giornate di partecipazione richieste. E’ fatto obbligo di avere con sé la ricevuta nel giorno di mercatino e di esibirla a richiesta degli organi di vigilanza, pena l’esclusione dalla manifestazione.
7. Qualora per una giornata di svolgimento del mercatino pervengano comunicazioni in eccedenza rispetto alle aree disponibili, queste vengono comunque annotate da parte dell’ufficio competente e l’effettiva assegnazione delle aree eventualmente libere per assenza degli espositori “prenotati”, avviene esclusivamente sulla base dell’ordine cronologico di ricezione di tali richieste.
8. L’operatore che presenti la comunicazione di cui al precedente punto 2 del presente articolo e non partecipi alla edizione della manifestazione della quale ha prenotato la giornata, è considerato presente nel mercatino agli effetti del computo delle presenze annuali di cui all’art. 4 del presente disciplinare.

CITTÀ DI ARCO

Art. 8

Canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. L'utilizzo delle aree espositive è soggetto al pagamento del canone di concessione previsto dal "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", approvato con deliberazione consiliare n. 89 di data 17 dicembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011. L'importo dovuto dovrà essere corrisposto all'incaricato della riscossione, che si presenterà durante lo svolgimento del mercatino.

Art. 9

Gestione della manifestazione

1. L'organizzazione della manifestazione denominata "mercatino delle pulci", viene di norma assicurata dal Comune di Arco, che può comunque affidare la gestione a terzi.

Art. 10

Responsabilità

1. L'Amministrazione comunale non si assume alcun tipo di responsabilità per i materiali, le merci o quanto risulti depositato negli spazi espositivi.
2. Nessuna ulteriore responsabilità potrà essere addebitata all'Amministrazione per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocate; conseguentemente, non saranno risarciti eventuali danni derivanti da incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, infiltrazioni di acqua o altre cause.

Art. 11

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente disciplinare sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00 come stabilito dall'art. 4 del "Regolamento comunale per le sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla violazione di regolamenti comunali e di ordinanze sindacali e dirigenziali con contenuto precettivo" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 81 di data 29.11.2004 ed entrato in vigore il 29.12.2004;
2. L'espositore può essere allontanato dall'area in caso di gravi violazioni.
3. Coloro che espongono, che vendono, che detengono ai fini di vendita o scambio, oggetti e materiale che fanno esplicito riferimento all'ideologia fascista e/o nazista, sono puniti con la massima sanzione prevista, vengono espulsi immediatamente dall'area di mercato, depennati dall'elenco e non potranno più partecipare per almeno cinque anni dalla data di violazione.
4. La polizia locale è incaricata di fare osservare le disposizione di cui al presente disciplinare.

Art. 12

Norme transitorie

Il presente disciplinare entrerà in vigore dal mese di gennaio dell'anno 2012 e pertanto le richieste di partecipazioni a valenza quinquennale presentate nel rispetto del precedente disciplinare e le prenotazioni già effettuate per l'anno 2012, dovranno essere riformulate secondo le disposizioni contenute all'art. 7 del presente disciplinare.

Arco, 20 dicembre 2011